



Alla c.a.
omissis

Fasc. ANAC n. 2309/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'applicabilità della l. n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 al del *omissis* (prot. ANAC n. *omissis* del *omissis* e successivi chiarimenti prot. ANAC *omissis*) – *riscontro*.

Con riferimento alle note in oggetto, con le quali è stato chiesto all'Autorità di esprimersi in merito all'applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 nei confronti del *omissis*, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne la natura giuridica del predetto *omissis* ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e, nel dettaglio, se questo possa rientrare tra gli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 o tra quelli indicati dal successivo comma 3. A tal fine, si richiama, innanzitutto, il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 rinvia, per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, stabilendo una stretta correlazione con l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza.

Orbene, il richiamato art. 2-bis del d.lgs.33/2013 estende al co. 2, lett. c), il regime applicabile alle p.a., "*in quanto compatibile*", ad altri soggetti di natura anche privata - in controllo pubblico - (associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica), che abbiano i requisiti indicati alla lett. c) dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

La disposizione in parola, invece, al comma 3 stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti), non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Al riguardo l'Autorità ha adottato in data 8 novembre 2017, la Determinazione n. 1134 recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

In tale atto, in estrema sintesi, è stato evidenziato che:

- gli enti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c) - in controllo pubblico - adottano il «Piano triennale di prevenzione della corruzione» oppure integrano il modello 231/2001 mediante la previsione di idonee misure di prevenzione della corruzione, nominano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, co 2 bis della l. 190/2012, e applicano la trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i soli limiti della compatibilità;
- gli enti di cui all'art. 2-bis, co.3, sono, invece, tenuti ad applicare esclusivamente la disciplina sulla

trasparenza, relativamente alle attività di pubblico interesse.

Ciò premesso, occorre dunque verificare se il *omissis*, in quanto ente di diritto privato, rientra tra i soggetti indicati dal comma 2, lett. c) o, in alternativa, dal comma 3 dell'art. 2 bis d.lgs. n. 33/2013. Dall'inquadramento nell'una o nell'altra categoria discendono infatti conseguenze differenti in termini di applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

A) *Applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli enti di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013*

L'art. 2 bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 prevede che: "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: ...c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni*". Tali soggetti, dunque, sono tenuti non solo a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 ma devono anche integrare i propri modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 mediante la previsione di idonee misure di prevenzione della corruzione.

I tre requisiti da possedere cumulativamente di cui al citato articolo, ovvero 1) bilancio superiore ai cinquecentomila euro; 2) attività finanziata, in via maggioritaria, da pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziari nell'ultimo triennio; 3) totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

▪ Il bilancio del *omissis*

Secondo quanto riportato, ricorrerebbe il primo presupposto in quanto il bilancio del *omissis* supera i cinquecentomila euro, come emerge dai bilanci degli ultimi due anni prodotti dall'istante. A medesima conclusione si perviene anche alla stregua delle indicazioni fornite delle Nuove Linee Guida ANAC in base alle quali: "*il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro (è) da considerarsi integrato laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rilevino superiori a detto importo*". In effetti, la soglia di 500.000 euro è superata sia in relazione al totale attivo dello stato patrimoniale, sia in relazione al valore della produzione.

▪ Attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni

Anche il secondo presupposto correlato al finanziamento maggioritario pubblico dell'attività stabilito dall'art. 2 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013 sussiste nel caso concreto, in quanto l'attività per i due esercizi finanziari 2021 e 2022 è stata finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni, come attestato dall'istante e risultante dall'analisi dei bilanci 2021 e 2022.

Il terzo requisito, concernente il potere di nomina delle p.a., sarà integrato laddove una o più amministrazioni siano chiamate a designare i componenti dell'organo deputato all'adozione di atti di indirizzo e programmazione (organo di indirizzo) o coloro cui è demandata l'adozione dei principali atti di gestione (organo di amministrazione).

Nel caso concreto risulta che su n. 5 amministratori, soltanto n. 3 sono designati da pubbliche amministrazioni (*omissis, omissis, omissis*), mentre i restanti due membri da Federazioni sportive (*omissis e omissis*) che non sembrerebbero rientranti nella categoria di p.a. o ente pubblico.

Pertanto si ritiene che non sussista il terzo presupposto della nomina della totalità dei componenti da parte di pubbliche amministrazioni.

B) *Applicabilità della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri enti di diritto privato (art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013)*

L'art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, [...] agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che*

esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

La disposizione individua quindi una categoria ulteriore di soggetti privati cui si applica soltanto la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione ma solo in relazione alle attività di pubblico interesse che si caratterizzano per l'esercizio di "funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici", secondo l'interpretazione fornita dalle Nuove Linee Guida (determinazione n. 1134/2017).

Al riguardo, l'ANAC ha specificato che "ciò che assume rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo è lo svolgimento (sulla base di atti di affidamento) di attività di pubblico interesse (nelle tre tipologie esemplificate: "funzioni amministrative", "attività di servizio pubblico", "attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali". L'Autorità ha poi concluso evidenziando che "le attività sopra individuate, seppur a titolo esemplificativo, sono riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge" (punto 2.4.).

Pertanto, ciò che assume rilevanza è lo svolgimento (sulla base di atti di specifico affidamento) di attività di pubblico interesse, nelle tre tipologie esemplificate nelle Linee Guida Anac, da parte del *omissis* che presenta dimensioni economiche significative (bilancio superiore a 500.000 euro).

Sarebbe, quindi, l'individuazione dell'attività di rilievo pubblicistico svolta dal *omissis* che attrae lo stesso nell'alveo dell'applicazione della normativa sulla trasparenza, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Occorre sul punto precisare che l'attività istituzionale del *omissis* è finalizzata alla organizzazione, in accordo con la *omissis* (*omissis*) la 31° edizione dei *omissis* (le "*omissis*"), la cui titolarità e regolamentazione appartiene alla *omissis*, assumendo e coordinando iniziative finalizzate al miglior inserimento nel contesto territoriale. Le *omissis* sono infatti una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai *omissis* al quale partecipano gli atleti universitari, provenienti da ogni parte del mondo. Si tratta quindi di una manifestazione/evento che assume indubbiamente una grande rilevanza ed è finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura e della pratica sportiva.

Finalità istituzionali riconosciute dalla *omissis/omissis* che ha stipulato nel 2021 con il *omissis* in questione una apposita Convenzione per la concessione di un contributo (fino ad un massimo di euro *omissis*) destinato alle attività, da realizzarsi entro l'anno 2023, propedeutiche all'organizzazione dell'evento "*omissis*".

Pertanto, avuto guardo alle proprie competenze e finalità istituzionali, con la predetta convenzione sono stati regolati i rapporti fra il *omissis* e il *omissis* interessato e definite le modalità di erogazione e di utilizzo del contributo finalizzato alle attività propedeutiche all'organizzazione dell'evento internazionale sopraccitato. Si richiamano sul punto le disposizioni dello Statuto dell'*omissis*.

In base a tale ricostruzione effettuata anche alla luce delle Nuove Linee Guida si può quindi ritenere che l'attività prevista e svolta dal *omissis* non integri la nozione di "funzioni amministrative" e "attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche" (atteso che l'attività di erogazione dei servizi è rivolta all'esterno e non alle stesse pubbliche amministrazioni), ma rilevi quale attività di pubblico interesse.

Di conseguenza, anche alla luce delle Nuove Linee Guida, si può dunque ritenere che l'attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica sportiva a livello nazionale ed internazionale svolta *omissis* rileva quale attività di rilievo pubblicistico con conseguente applicazione della normativa sulla trasparenza, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Pertanto il *omissis* rientra tra gli enti di diritto privato cui si applica, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, la disciplina in materia di trasparenza secondo le modalità e i limiti della compatibilità, come previsto dalla delibera dell'Autorità n. 1134/2017.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente